



**CITTA' DI TRAVAGLIATO  
PROVINCIA DI BRESCIA**

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS  
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175  
Sito internet: [www.comune.travagliato.bs.it](http://www.comune.travagliato.bs.it)  
P.E.C.: [protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it)

**DELIBERA NUMERO 49 DEL 29/12/2022**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

**Oggetto: IMU 2023: CONFERMA ALIQUOTE, ESENZIONI E SCADENZE.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20.56**, nella casa municipale e a seguire.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
PASINETTI RENATO	X		SILINI CLAUDIA	X	
BERTOZZI CHRISTIAN	X		ORLANDI FRANCESCA	X	
TIRONI SIMONA		X	MERLINI TIZIANA	X	
SANTI FAUSTO	X		ALESSI PIERGIUSEPPE	X	
CHIARASCHI LUCIA ROMANA	X		VERZELETTI STEFANO	X	
COLOSIO LUCA PIETRO	X		TRUFFELLI ORIETTA	X	
MACULOTTI PATRIZIA		X	BONASSI LORENZO CARLO	X	
BOSIS PAMELA	X		ZINI FRANCESCA		X
COMINARDI MASSIMO		X			
<b><i>Totali</i></b>				<b>13</b>	<b>4</b>

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Renato Pasinetti** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Siciliano Dott. Domenico**.

## **CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2022 PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO OGGETTO: IMU 2023: CONFERMA ALIQUOTE, ESENZIONI E SCADENZE**

**Sindaco:** Punto numero 5: IMU 2023, conferma aliquote, esenzioni e scadenze. Assessore Chiaraschi, prego.

**Assessore Chiaraschi:** Anche per l'IMU la stessa cosa dell'addizionale, riconfermiamo le aliquote, e nulla è variato. Quindi confermiamo per l'annualità 2023 che le abitazioni principali da categoria A2 a A7 con le relative pertinenze sono esenti; mentre le abitazioni principali A1, A8 e A9 che sono quelle di lusso diciamo, hanno un'aliquota del 6‰; gli immobili non produttivi di reddito fondiario, 10,6‰; gli immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 10,6; immobili locali 10,6; immobili locati a canone concordato 10,6 con l'abbattimento del 25% della base imponibile; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione, quindi quando per loro sono merci, esenti; fabbricati rurali ad uso strumentale 1‰; fabbricati di categorie D 10,6M aree fabbricabili 10,6; terreni agricoli 8,6; altri fabbricati 10,6‰. Confermiamo per l'annualità 2023 l'importo di 200 € della detrazione prevista per le abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9. Abbiamo preso atto, qui c'è una novità, di una sentenza della Corte costituzionale secondo la quale i coniugi che risiedono in due diverse unità immobiliare adibita ad abitazione principale, potranno usufruire entrambi dell'esenzione del pagamento delle imposte, perché prima di questa sentenza non potevano. Abbiamo anche le scadenze; sono rimaste 16 giugno e 16 dicembre; nel caso di festivi scatta al giorno successivo. Quindi tengo a precisare che da quando ci siamo insediati, o perlomeno quando sono Assessore al bilancio, non abbiamo mai aumentato nulla in termini di tributi comunali in questi 8 anni, sono 8 anni.

**Sindaco:** Grazie Assessore. Interventi? Consigliere Truffelli, prego.

**Consigliere Truffelli:** Questa sentenza, che tra l'altro avrebbe una serie di eccezioni come al solito; vabbè, visto che il dato di gettito è sostanzialmente uguale, non credo che ce ne siano molte, avete un'idea di quante siano?

**Assessore Chiaraschi:** È un po' difficile perché il coniuge potrebbe avere un'abitazione in un'altra città che non sia Travagliato, quindi è un po' difficile; però abbiamo stimato 2/3.000 € più o meno i casi che conosciamo, massimo.

**Consigliere Truffelli:** In quanto c'è anche la possibilità che chiedano un rimborso per gli anni pregressi; c'è anche questo di aspetto. Per cui, vabbè, importante che sia prevista la possibilità di rimborso se hanno i requisiti.

**Sindaco:** Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione il punto numero 5: conferma aliquote, esenzioni e scadenze per l'Imu 2023.

E mi unisco all'orgoglio dell'Assessore Chiaraschi nel dire che appunto, nonostante aumentino i prezzi, nonostante le crisi, sicuramente anche con il contributo del Governo e dello Stato che quest'anno ha portato sicuramente qualche beneficio per quanto riguarda ad esempio le utenze, ma è un orgoglio dire che in tutti questi anni tutte le imposte comunali, quindi Irpef, Imu e quant'altro, sono sempre rimaste invariate, non abbiamo mai aumentato.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

**Attestato** che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art.49

del TUEL;

**Vista** la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorrandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

**Visto** l'art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

**Visti**, in particolare, i seguenti commi per i comuni:

- n. 740 che ha confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso;
- n. 744 che ha confermato la quota di imposta - pari al 7,6 ‰ - di competenza dello Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- n. 748 e 749 che fissano l'aliquota massima del 6 ‰ per le abitazioni di lusso (cat. A1/ A8/ A9) e relative pertinenze e confermano la detrazione di € 200,00 per annualità;
- n. 750, 751 e 752 che indicano le aliquote IMU per i soggetti che, con la disciplina previgente, erano assoggettati alla TASI;
- n. 754 secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 8,6 per mille, aumentabile sino al 10,6 per mille;
- n. 760 che conferma l'abbattimento del 25% della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998 a condizione che il contratto di locazione sia completo dell'allegato C "attestazione di rispondenza ex D.M. del 16/01/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze in forza dell'accordo regionale di giugno 2018;
- n. 761 e 762 che confermano la proporzionalità dell'imposta alla quota dei mesi di possesso dell'immobile nel corso dell'anno solare precisando che l'imposta va versata in 2 rate;
- n. 774 e 775 che confermano le disposizioni sanzionatorie;
- n. 780 secondo il quale sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo l'applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della L. 147/2013;

**Vista** la L. 178/2020 Legge di Bilancio 2021, art. 1 che, ai seguenti commi, recita:

*c. 48:* A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà [...];

**Vista** la sentenza della corte costituzionale n. 209/2022 secondo la quale i coniugi che risiedono in due diverse unità immobiliari adibite ad abitazione principale potranno usufruire entrambi dell'esenzione dal pagamento dall'imposta;

**Atteso** che il comma 756 della citata L. 160/2019, recita che «a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

**Verificato** che, ad oggi, tale decreto non risulta emanato, né risulta redatto il prospetto citato dai

commi 757, 767, 762 e 763 della L.160/2019;

**Considerato** che, allo stato attuale, è inevitabile procedere con l'osservanza delle regole in vigore, supportate dalla Risoluzione Mef n. 1/df del 18/02/2020 che recita «*la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva di prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756*»;

**Verificato** dunque, che i comuni che intendono deliberare le aliquote IMU 2023 entro il mese di dicembre, continuano ad applicare i margini di scelta dettati dai commi da 748 a 755 e a redigere la delibera con le consuete modalità salvo che nel frattempo non venga emanato il decreto di cui al comma 756;

**Ricordato** che in merito all'invio della delibera e alla sua pubblicazione occorre seguire le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, la cui decorrenza è stata fissata nell'anno di imposta 2022, così come specificato con risoluzione del Mef n. 7/df del 21/09/2021;

**Visto** il “Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta municipale propria”, approvato con deliberazione di Consiglio n. 21 del 29/04/2020, a cui si rimanda per le specifiche tecniche dell'applicazione del tributo;

**Atteso** che si procede con la conferma delle aliquote IMU 2022 anche per l'anno 2023, secondo lo schema definito nel successivo deliberato;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, che recita “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del enbilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*”

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 45 del 21/07/2021;

con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (*Alessi, Verzeletti, Truffelli, Bonassi*) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti

## DELIBERA

1 - di confermare, per l'annualità 2023, le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	6 ‰ (6 per mille)
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986	10,6 ‰ (10,6 per mille)
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	10,6 ‰ (10,6 per mille)

Immobili locati	10,6 ‰ (10,6 per mille)
Immobili locati a canone concordato (L. 431/1998 – con attestazione di cui all'allegato C -vedi le premesse-)	10,6 ‰ (10,6 per mille) con abbattimento del 25% della base imponibile
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	1 ‰ (1 per mille)
Fabbricati cat. D	10,6 ‰ (10,6 per mille)
Aree fabbricabili	10,6 ‰ (10,6 per mille)
Terreni agricoli	8,6 ‰ (8,6 per mille)
Altri fabbricati	10,6 ‰ (10,6 per mille)

2 - di confermare, per l'annualità 2023 l'importo di € 200,00 della detrazione prevista dal comma 749 della L. 160/2019, per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3 – di prendere atto della sentenza della corte costituzionale n. 209/2022 secondo la quale i coniugi che risiedono in due diverse unità immobiliari adibite ad abitazione principale potranno usufruire entrambi dell'esenzione dal pagamento dall'imposta;

4 – di dare atto che le scadenze di pagamento del tributo sono:

- 16 giugno (prima rata o unico versamento)
- 16 dicembre (seconda e ultima rata)

Poiché qualora i giorni su indicati cadono di sabato o domenica la scadenza slitta al lunedì successivo, per il 2023 la scadenza di dicembre slitta al 18;

5 - di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (*Alessi, Verzeletti, Truffelli, Bonassi*) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Dott. Renato Pasinetti

Il Segretario Comunale  
Siciliano Dott. Domenico

*Verbale firmato digitalmente*

---